

Antiriciclaggio: L'impatto delle regole tecniche



OSSERVATORIO NAZIONALE
ANTIRICICLAGGIO



O.N.A.R.

OSSERVATORIO NAZIONALE
ANTIRICICLAGGIO

Spunti di approfondimento sulle regole tecniche

Titolare effettivo

D.Lgs 231/2007



D.Lgs 90/2017

Disposizioni
Banca d'Italia

Art. 1 – lettera u) «titolare effettivo»: la persona fisica **per conto della quale** è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto⁷; (Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione originaria era la seguente: “u) «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto”)

Art. 1 – lettera pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, **nell'interesse della quale** o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

Definizioni – punto 33) “titolare effettivo”: a. la persona fisica o le persone fisiche **per conto delle quali** il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, “titolare effettivo”)



Titolare effettivo

D.Lgs 90/2017 - Art. 20

Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: *a)* costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; *b)* costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: *a)* del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; *b)* del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; *c)* dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: *a)* i fondatori, ove in vita; *b)* i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; *c)* i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.



Titolare effettivo

Disposizioni
Banca d'Italia

In linea con le indicazioni di legge, le disposizioni prevedono che il titolare effettivo sub 2) coincide con la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. In relazione alle società di capitali, a persone giuridiche private e a trust, le disposizioni richiamano i criteri specifici dettati dal decreto per l'identificazione del titolare effettivo. **Non fornendo il decreto indicazioni di dettaglio per l'individuazione dei titolari effettivi dei soggetti privi di personalità giuridica (ad es. le società di persone e le associazioni non riconosciute), le disposizioni stabiliscono che il titolare effettivo può essere identificato, anche in questi casi, sulla base dei criteri previsti dal decreto per le fattispecie espressamente regolate, in quanto compatibili con la struttura e le caratteristiche del cliente.**



Le procedure per l'adeguata verifica della clientela

D.Lgs. 90/2017 Art. 18

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

a) l'identificazione del **cliente** e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte certa affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente

b) l'identificazione del **titolare effettivo** e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità l'assetto proprietario ed il controllo del cliente;



Titolare effettivo

Disposizioni
Banca d'Italia

“Esecutore”: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente. I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali ad esempio i curatori fallimentari) **sono considerati esecutori**

Adeguata verifica ordinaria

D.Lgs 90/2017 - Art. 19

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela

L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche **senza la presenza fisica del cliente**, nei seguenti casi:

- 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza [...] nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n.910/2014;
- 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- 4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- 5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza.



Disposizioni
Banca d'Italia

Sezione VIII
Disposizioni specifiche
in materia di
operatività a distanza

Per operatività a distanza si intende quella svolta dal cliente senza la sua presenza fisica presso i destinatari (ad esempio, attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica); **nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo sia l'esecutore.** I destinatari pongono particolare attenzione all'operatività a distanza, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto con il cliente o con i soggetti dallo stesso eventualmente incaricati... In caso di operatività a distanza i destinatari: - **acquisiscono i dati identificativi del cliente e ne effettuano il riscontro su una copia – ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità, ai sensi della normativa vigente;** - **provvedono a un'ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al profilo di rischio** (A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti modalità: contatto telefonico su utenza fissa (welcome call); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; bonifico proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in un paese comunitario; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi; nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, utilizzo di altri meccanismi di riscontro basati su affidabili soluzioni tecnologiche innovative (quali, ad esempio, quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da robusti presidi di sicurezza.).

L'identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari anche in digitale da remoto tramite strumenti di registrazione audio/video

Adeguata verifica semplificata

D.Lgs. Art. 23


Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.

2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i **soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:**

- a) **indici di rischio relativi a tipologie di clienti** (società quotate, pubbliche amministrazioni, aree geografiche di residenza a basso rischio, etc...)
- b) **indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione** (assicurazioni con limiti su premio annuo, alcune forme pensionistiche complementari, alcuni prodotti finanziari, etc.)
- c) **Indici di rischio relativi ad aree geografiche**

Le autorità di vigilanza del settore e gli organismi di autoregolamentazione possono individuare ulteriori fattori di rischio che possano integrare o modificare questo elenco



Stabiliscono quindi le misure (quanto e quando) di adeguata verifica semplificata da adottare in tali circostanze



Adeguata verifica semplificata

Regole tecniche

In tema di adeguata verifica semplificata, tenuto conto:

- che i soggetti obbligati possono applicare le misure semplificate di adeguata verifica del cliente ogni qualvolta si è in presenza di un rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo basso;
- che l'estensione dell'adeguata verifica va commisurata al rischio in concreto rilevato dal professionista sulla base degli indici di cui all'art. 23, co. 1 e 2, del d.lgs. 231/2007;
- che sono identificate nell'ambito degli indici di basso rischio relativi a tipologie di clienti:
 1. le società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono di assicurare una adeguata trasparenza sulla titolarità effettiva;
 2. le pubbliche amministrazioni, ovvero istituzioni od organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al diritto dell'Unione europea;
 3. i clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) dell'art. 23 del decreto stesso;
 4. i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

fermo restando il dovere per i soggetti obbligati di compiere una valutazione – seppure non formalizzata – del rischio in concreto rilevato, con riferimento a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della prestazione professionale/operazione.

Nei confronti di tali soggetti, ove dalla valutazione emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio, è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela.



O.N.A.R.

OSSERVATORIO NAZIONALE
ANTIRICICLAGGIO

*Grazie per
l'attenzione*